



Oggetto: Variante al Programma di Recupero Urbano per l'area dell'ex deposito A.C.T.V. e al Piano Particolareggiato per Attrezzature Economiche Varie e Verde pubblico, in via Torino a Mestre - Controdeduzione alle osservazioni - APPROVAZIONE.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

*(allegata alla delibera di Giunta Comunale
di Controdeduzione alle osservazioni – APPROVAZIONE)*

Direzione Sviluppo del Territorio

Direttore
Arch. Oscar Girotto

Settore dell'Urbanistica Terraferma

Dirigente
Arch. Luca Barison
luca.barison@comune.venezia.it
Tel. 041-2749158

Servizio Gestione Urbanistica
Terraferma

Responsabile
Dott. Urb. Roberta Albanese
roberta.albanese@comune.venezia.it
Tel. 041-2749162

Con nota Protocollo Generale n. 2012/301408 del 16.07.2012, le Società Aspiag Service Srl e C.E.R.V.E.T Srl, hanno presentato la domanda di approvazione di una Variante ai seguenti Piani Attuativi di iniziativa pubblica:

- **“Programma di Recupero Urbano per l'Ex deposito ACTV di Mestre”**, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3802 del 5.12.2003, la cui validità ha scadenza in data 15.01.2014;
- **“Piano Particolareggiato per l'area per Attrezzature Economiche Varie e Verde Pubblico di Via Torino a Mestre”**, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.01.2005 la cui validità ha scadenza in data 11.02.2015.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23.05.2011 è stata approvata la Variante al Programma di Recupero Urbano e al Piano Particolareggiato sopra elencati, la quale si intenderà definitivamente superata con l'entrata in vigore della presente Variante.

Con successive note depositate in originale presso la Direzione Sviluppo del Territorio, le Società proponenti hanno sostituito e integrato la documentazione precedentemente presentata, con nuovi elaborati progettuali, al fine di consentire la stesura definitiva degli elaborati di Variante.

La presente Variante, nel definire il proprio ambito d'intervento, prevede modifiche al perimetro del sopra richiamato Programma di Recupero Urbano, entro il limite ammesso del 10% della superficie territoriale, ai sensi dell'articolo 10.5 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione della richiamata V.P.R.G. per la Terraferma, mentre non prevede alcuna modifica al perimetro del vigente Piano Particolareggiato. Tali variazioni interessano una superficie complessiva di mq 2.364, pari al 8.9 % della Superficie Territoriale del P.R.U. vigente (mq 26.836).

La superficie territoriale complessiva della presente Variante, definita a seguito di tali variazioni, è pari a 32.273 mq.

Gli ambiti interessati dalla presente Variante, a seguito delle variazioni sopra indicate e meglio rappresentate graficamente nell'elaborato progettuale n. 01, sono così censiti catastalmente al Comune di Venezia, Sezione Mestre:

- N.C.T. Foglio 18 mappale 211;
- N.C.E.U. Foglio 18 mappale 211 sub 4;
- N.C.T. Foglio 18 mappale 2425;
- N.C.E.U. Foglio 18 mappale 2425;

Immobili di proprietà della Società Aspiag Service S.r.l., (atto tra la Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.a. e Aspiag Service S.r.l., del 23 aprile 2012, redatto dal Dott. Martino Valmasoni, Notaio in Selvazzano Dentro (Pd).

- N.C.T. Foglio 18 mappale 2034;
- N.C.E.U. Foglio 18 mappale 2034 sub 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 e 15;
- N.C.T. Foglio 18 mappale 2035;
- N.C.E.U. Foglio 18 mappale 2035 sub 2-3-4-5-6-7-8-9 e 10;
- N.C.T. Foglio 18 mappale 2036.

Immobili di proprietà della Società CE.R.V.E.T. S.r.l. (atto tra le Sigg.re Bertoldi Elisabetta e Bertoldi Alessandra e il Centro Regionale Veneto Evoluzione Tecnologica CE.R.V.E.T. S.r.l., del 26 luglio 2012, redatto dal Dott. Roberto Paone, Notaio in Camposampiero (Pd).

L'area in questione, al momento della presentazione della presente Variante, ricadeva all'interno del perimetro del "Sito di Interesse Nazionale di Venezia" definito con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23.02.2000, che individua le aree inquinate da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 9/12/1998.

A seguito del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2013 ("Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)", l'area è stata esclusa dalla nuova perimetrazione del "Sito di Interesse Nazionale di Venezia".

Le aree ricadenti all'interno del perimetro della presente Variante, sono interessate dal Piano di bonifica/messa in sicurezza, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente (Prot. n. 135 del 18.07.2012).

L'inizio lavori degli interventi ricadenti nelle modeste porzioni di aree esterne al sopra citato Piano di bonifica/messa in sicurezza, potrà avvenire secondo le disposizioni contenute nel parere della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili P.G. N. 2012/530231 del 12/12/2012 (allegato n. 5 all'Elab. n. 37. "Norme Tecniche di attuazione" della presente Variante).

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/31 gennaio 2012, classifica il territorio compreso nella presente Variante, come ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) n. 2 "Insediamenti Centrali di Mestre e Marghera".

L'ambito in questione è definito nella TAV. 4a "Carta delle Trasformabilità", come ambito assoggettato ad "Aree di urbanizzazione consolidata", ai sensi dell'art. 26 delle Norme Tecniche (N.T.) del P.A.T stesso e, per tali ambiti, non vengono previste prescrizioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 delle sopra citate Norme Tecniche, il Piano Regolatore Generale vigente mantiene la propria efficacia fino all'approvazione dello stesso P.A.T..

La Parte Attuatrice nel proporre la realizzazione di una Sp complessiva di 14.707 mq, ha rinunciato, per sé ed aventi causa, alla realizzazione della rimanente Sp di 14.900 mq con destinazione residenziale (per una volumetria virtuale pari a 44.700 metri cubi), prevista dalla vigente strumentazione attuativa.

La presente Variante prevede i seguenti interventi principali:

- la realizzazione di una superficie lorda di pavimento (Sp) complessiva di 14.707 mq così ripartita:
 - 10.957 mq a destinazione direzionale/commerciale;
 - 3.750 mq a destinazione residenziale (di cui 3.000 a prezzo convenzionato);

- 300 mq ad Attrezzature Collettive (sala prove musicali);
- la realizzazione di una viabilità di collegamento tra le vie Torino e Cà Marcello e una rotonda tra l'incrocio di Corso del Popolo e Via Torino;
- la realizzazione di uno standard secondario attrezzato a spazi pedonalizzati per 2.095,50 mq;
- la realizzazione di uno standard primario a verde (attrezzato a parcheggio) per 1.000 mq;
- la realizzazione di uno standard primario a parcheggio per 4.801,45 mq;
- la realizzazione di opere volte a garantire l'invarianza idraulica.

Le sistemazioni viarie fuori ambito (rotonda) e le opere compensative volte a garantire l'invarianza idraulica dell'intero intervento, così come concordate con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che consistono nella realizzazione di ampie vasche di laminazione sottostanti il parcheggio ricompreso tra la torre direzionale e la struttura commerciale e di una serie di condotte di collegamento con la fognatura mista di Via Torino, non sono a scomputo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione.

Al fine di conferire maggior chiarezza nella lettura dei dimensionamenti previsti con il presente provvedimento, si allega una tabella riassuntiva e comparativa rispetto la strumentazione urbanistica generale, con le capacità edificatorie e i relativi standard (**allegato 1**).

La presente variante prevede la monetizzazione di parte dello standard secondario a verde non reperito di 3.607,80 mq, ai sensi dell'articolo 32, comma 2° della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004, pari ad € 761.808,17.

In luogo di tale monetizzazione e di una quota parte del contributo dovuto per il costo di costruzione (per un importo pari ad € 288.191,83), è prevista, da parte delle Società proponenti, la realizzazione e la cessione al Comune di un locale (all'interno dell'Unità Minima d'Intervento n. 3), destinato ad Attrezzature Collettive, con utilizzo a "Sala prove musicali", per un valore a corpo stimato e concordato con il Comune di € 1.050.000. Detto locale viene previsto all'interno dell'ambito della presente Variante, in quanto l'attuale collocazione, presso il Centro Culturale Candiani, non risulta più compatibile con la riclassificazione dei propri spazi, a seguito dell'insediamento del nuovo complesso cinematografico multisala.

I parcheggi privati relativi alla destinazione residenziale e direzionale/commerciale sono previste fuori terra, al fine di limitare gli scavi ai soli impianti fondazionali, ai sensi dell'art. 4, punto 4.1.3. lettera g) delle N.T.G.A. della vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma.

Gli interventi previsti all'interno delle U.M.I. n. 1; 2 e 3, oggetto della presente Variante, potranno essere attuati, in alternativa ai Permessi di costruire, anche attraverso la presentazione di specifiche Denunce di Inizio Attività, in quanto gli elaborati del presente P. di L. contengono precise disposizioni piano - volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, tali da poter dare attuazione ai suddetti interventi tramite D.I.A., ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", aggiornato al Decreto Legislativo del 27 dicembre 2002 n. 301.

La realizzazione degli interventi nell'U.M.I. n. 4, a differenza delle altre U.M.I., potranno essere attuati solo mediante la presentazione di uno specifico Permesso di Costruire.

Al fine di acquisire i pareri da parte degli uffici ed enti erogatori di servizi, necessari per la conclusione istruttoria della presente Variante, si sono tenute due conferenze di Servizi ai sensi degli artt. 9, 14, 14-bis, 14-ter e 14 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., degli artt. 15, 17 e 23 del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi approvato con deliberazione del C.C. n. 113 del 06/10/2009 ss.mm.ii. e del Regolamento dei procedimenti della Direzione Sviluppo del

Territorio ed Edilizia approvato con deliberazione del C.C. n. 120 del 24/10/2011.

Le risultanze delle Conferenze dei Servizi Istruttoria (tenutasi in data 22.11.2012) e Decisoria (tenutasi in data 13.12.2012), riportate nei verbali e relativi pareri, sono allegate alle N.T.A. della presente Variante. Eventuali aspetti chiarificatori/di dettaglio, emersi in Conferenza o nei pareri, dovranno essere valutati dagli uffici competenti in sede di rilascio dei rispettivi titoli abilitativi.

Gli elaborati della presente variante sono stati illustrati in Commissione Edilizia Comunale che in data 04.02.2013, ha espresso parere favorevole condizionato (**allegato 2**).

Nelle Conferenze di Servizi, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, ha espresso due distinti pareri (PG n. 131448 del 20/11/2012 e PG. n. 139516 del 11/12/2012).

Nel primo parere è stata comunicata l'esistenza di un'antenna radio (Radio Mestre Centrale), localizzata in via della Pila a Marghera, attualmente in esercizio, pur essendo priva della necessaria autorizzazione Provinciale (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/1993 e ss.mm.ii. e dell'art. 87 del D. Lgs n. 259/2003), così come già accertato dalla stessa ARPAV nel "*Verbale di accertamento di violazione amministrativa*" datato 12.05.2011, successivamente comunicato al Comune di Venezia (al Comando Polizia Municipale e alla Direzione Ambiente – Servizio Aria e Fonti Energetiche), in data 28.07.2011.

Poiché la presente Variante prevede una ricomposizione volumetrica della capacità edificatoria già assentita con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 23/05/2011, che prevede lo sviluppo di fabbricati di altezze massime fino a 80 ml, la Direzione Sviluppo del Territorio, prendendo atto della Determinazione n. 72 (Prot. n. 3705 del 11.01.2013) degli uffici Provinciali di Venezia (**allegato 3**), con la quale è stata diniegata alla mittente radiofonica, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto radio, ha provveduto a sollecitare la Regione del Veneto ad intervenire alla demolizione dell'antenna abusiva, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 "Sanzioni" della L.R. n. 29 del 1993, in quanto ente competente ai provvedimenti repressivi.

La Direzione Sviluppo del Territorio, al fine di verificare l'ammissibilità alla possibile adozione/approvazione della presente Variante e al possibile futuro rilascio dei titoli abilitativi/efficacia della D.I.A. degli immobili in essa previsti, nelle more del provvedimento repressivo in capo alla Regione, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 "Sanzioni" della L.R. n. 29 del 1993, ha richiesto un Parere all'Avvocatura Civica Comunale, la quale si è espressa con nota Prot. Gen. n. 54196 – 2013 del 30.01.2013 (**allegato 4**).

Successivamente in data 26/06/2013 la società Radio Mestre Centrale s.a.s. ha inoltrato una nuova richiesta di autorizzazione alla Provincia di Venezia per l'installazione di un impianto con una frequenza pari a 101.100 MHz e potenza pari a 4000 W al trasmettitore. In data 03/09/2013 con Determina della Direzione Ambiente prot. n. 76465 (**allegato 5**) la Provincia di Venezia ha autorizzato ai sensi della L.R. n. 29/93 e del D. lgs n. 259/2003 la Società Radio Mestre Centrale all'installazione dell'impianto radiofonico sopracitato in via della Pila. Tale impianto prevede una frequenza e una potenza compatibile con l'edificazione prevista dalla presente Variante così come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 25/06/2013 (**allegato 6**).

Al fine di consentire l'attuazione di tutti gli interventi convenzionalmente previsti dalla presente Variante, si rende necessario prorogare di cinque anni i termini di validità dei sotto riportati Piani Attuativi, ai sensi dell'art. 20, comma 11 della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23.04.2004 e ss.mm.ii. fino al 15.01.2019, termine determinato con decorrenza dalla data di scadenza della validità del "Programma di Recupero Urbano", prevista in data 15.01.2014:

- il vigente Programma di Recupero Urbano, approvato con la deliberazione di Giunta

Regionale del Veneto n. 3802 del 5.12.2003, con scadenza in data 15.01.2014;

- il vigente Piano Particolareggiato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.01.2005, con scadenza in data 11.02.2015.

La presente Variante, adottata con delibera di G.C. Giunta Comunale n. 53 del 15 febbraio 2013, completo di tutti gli atti relativi, è stato depositato a disposizione del pubblico per dieci giorni consecutivi e precisamente dal 07/03/2013 al 17/03/2013 presso la Direzione Sviluppo del Territorio – Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia, nella sede di Mestre, Viale Ancona 63.

Dell'eseguito deposito è stata data immediata notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti.

Durante il periodo di deposito e nei successivi venti giorni, e precisamente entro il 06/04/2013, i proprietari degli immobili potevano presentare opposizioni mentre chiunque poteva presentare osservazioni alla suddetta Variante.

Entro i termini di legge sono pervenute 2 osservazioni, mentre nei giorni immediatamente successivi sono pervenute altre 15 osservazioni per un totale di 17 osservazioni, che l'ufficio istruttore ha contro dedotto, così come riportato nell'allegato A al presente provvedimento.

In data 14/10/2013 con Deliberazione n. 15 la Municipalità di Mestre ha espresso parere favorevole (**allegato n. 7**), controdedotto dall'ufficio istruttore (**allegato n. 8**).

Con Parere Motivato n. 119 del 22 Ottobre 2013 (allegato alle Norme Tecniche d'Attuazione) l'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'autorità Procedente ha espresso il Parere di non assoggettare alla procedura di VAS la Variante di cui all'oggetto.

La presente Variante è costituita dai seguenti elaborati:

a) elaborati adottati che non sono stati modificati:

Elab.	01	Fascicolo di Analisi
Tav.	02	Documentazione fotografica
Tav.	03	Rilievo stato di fatto
Tav.	04	Planivolumetrico - Unità di intervento
Tav.	05	Modi di intervento ammessi
Tav.	06	Planimetria delle coperture con altezze degli edifici
Tav.	07	Assetto patrimoniale delle aree
Tav.	08	Standard a parcheggio
Tav.	09	Standard primario a verde
Tav.	10	Standard secondario
Tav.	11	Attrezzamento delle aree a servizi pubblici
Tav.	12	Isole ecologiche
Tav.	13	Planimetria segnaletica stradale
Tav.	14	Sezioni stradali
Tav.	15	Planimetria generale stato di progetto
Tav.	16	Comparativa con skyline
Tav.	17	Edificio commerciale pianta piano terra
Tav.	18	Edificio commerciale pianta piano primo
Tav.	19	Edificio commerciale pianta copertura
Tav.	20	Edificio commerciale prospetti e sezioni
Tav.	21	Torre direzionale residenziale piante PT-P3
Tav.	22	Torre direzionale residenziale piante P4 - P19
Tav.	23	Torre direzionale residenziale prospetti
Tav.	24	Torre direzionale residenziale sezioni
Tav.	25	Planivolumetrico - Foto del plastico
Tav.	26	Planimetria rete fognaria
Tav.	27	Profili rete fognaria
Tav.	28	Dettagli rete fognaria
Tav.	29	Rete telefonica
Tav.	30	Rete acquedotto

Tav.	31	Rete gas
Tav.	32	Rete di illuminazione pubblica
Tav.	33	Particolari costruttivi illuminazione pubblica
Tav.	34	Rete enel
Tav.	35	Schemi dei quadri elettrici
Elab.	36	Relazione geologico-geotecnica
Elab.	38	Relazione Tecnica
Elab.	39	Computo Metrico Estimativo opere di urbanizzazione
Tav.	41	Planimetria rotatoria tra Corso del Popolo e via Torino
Elab.	42	Piano del traffico
Elab.	43	Relazione tecnica specialistica illuminazione pubblica
Elab.	44	Documentazione di cui alla L.R. Veneto 17/2009 relativa al contenimento dell'inquinamento luminoso
Elab.	45	Calcoli esecutivi illuminazione pubblica
Elab.	46	Sovrapposizione progetti di bonifica
Elab.	47	Invarianza Idraulica
	all 1	R00 Planimetria rilievo quotata
	all 2	R01 Planimetria rete acque meteoriche
	all 3	R02 Profili rete acque meteoriche
	all 4	R03 Dettagli rete acque meteoriche
Tav.	48	Planimetria eliminazione barriere architettoniche
Tav.	49	Manutenzione rete acque meteoriche
	all 01	Nota dello Studio Berro s.r.l. Prot. n. AB/af_1990/2012
Tav.	50	Planimetria segnaletica stradale – Pista ciclabile
Tav.	51	Planimetria rete acque meteoriche

b) elaborati aggiornati a seguito del recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni, della controdeduzione alla Parere della Municipalità e a seguito della modifica d'ufficio, in recepimento del Parere Motivato della Commissione Regionale V.A.S.):

Elab.	37	Norme Tecniche di Attuazione;
Elab.	40	Schema di Convenzione;

Considerato quanto sopra, vista la documentazione che costituisce la presente Variante, questo ufficio ritiene che la stessa sia procedibile per l'iter approvativo, in quanto contiene previsioni e garanzie tali da consentirne l'attuazione.

Allegati:

- ***(allegato 1)*** *Tabella riassuntiva dei dimensionamenti edificatori e relativi standard;*
- ***(allegato 2)*** *Parere Commissione Edilizia Comunale del 04.02.2013;*
- ***(allegato 3)*** *Determinazione della Provincia di Venezia n. 72 (Prot. n. 3705 del 11.01.2013);*
- ***(allegato 4)*** *Parere Avvocatura Civica Comunale Prot. Gen. n. 54196 – 2013 del 30.01.2013;*
- ***(allegato 5)*** *Delibera Provinciale di autorizzazione prot. n. 76465 del 03/09/2013 con delibera;*
- ***(allegato 6)*** *Verbale Conferenza di Servizi del 25/06/2013;*
- ***(allegato 7)*** *Parere Municipalità Deliberazione n. 15 del 14 Ottobre 2013 e controdeduzione;*
- ***(allegato 8)*** *Controdeduzione al Parere della Municipalità;*

*Il Dirigente
del Settore dell'Urbanistica Terraferma
Arch. Luca Barison*

Dati dimensionali ambito di variante							
	St Superficie territoriale	Abit. teorici	Sp per destinazioni d'uso		Sp Totale	Standard	
			Residenziale	Attività connesse alla Residenza		Primario a parcheggio	Altri standard
Variante al P.R.U. e P.P. Approvate con D.C.C. n. 74 del 23.05.2011	mq 32.001	n. 373	mq 18.650 di cui: - mq 3.000 edilizia convenzionata; - mq 3.000 derivanti da potenzialità edificatoria generata da terreni in Z.T.O. BRU 9);	mq 10.957	mq 29.607	di progetto mq 13.165	di progetto mq 15.025,8 (di cui mq 4.044 a verde primario reperiti e 1.457,8 monetizzati)
Ambito di Variante di progetto	mq 32.273	n. 75	mq 3.750 di cui: - mq 3.000 edilizia convenzionata;	mq 10.957	Mq 14.707	di progetto mq 4.801,45	di progetto mq 4.607,8 (di cui mq 1.000 a verde primario attrezzato a parcheggio e 3.607,8 monetizzati)



PROT. GEN.

Mestre li 04/02/2013

(RIF. PRAT. N. 57351/2013

EX DEPOSITO A.C.T.V.

Parere della COMMISSIONE EDILIZIA TERRAFERMA del: 04/02/2013

VISTA LA VARIANTE PRESENTATA, LA COMMISSIONE EDILIZIA CONSIDERATO CHE L'INTERVENTO PROPOSTO SI COLLOCA IN UN'AREA DI ESTREMO RILIEVO URBANISTICO, ATTUALMENTE IN STATO DI DEGRADO, ATTESO CHE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE COSI' COME PROPOSTO NON TIENE IN DEBITA CONSIDERAZIONE ANCHE IL CONTESTO URBANO EDIFICATO ESISTENTE, CONSIDERATO CHE IL PROGETTO PRESENTATO SI RENDE MAGGIORMENTE ACCETTABILE PER IL NOTEVOLE ABBASSAMENTO DELLE VOLUMETRIE E DI UNA MIGLIORE SOLUZIONE COMPLESSIVA PER L'INVARIANZA IDRAULICA, SI RENDE AMMISSIBILE L'INTERVENTO URBANISTICO, RISERVANDOSI PER LE PARTI ARCHITETTONICHE DI ESPRIMERE UN PARERE DI MERITO, COMPRENSIVO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TRATTAMENTI ESTERNI, CIO' IN CARENZA DI UNA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA , AL FINE DI GARANTIRE UNA VISIBILITA' CONTROLLATA DI UNO SPAZIO VITALE DI ACCESSIBILITA' A MESTRE .

L'ARCH. GALLO ESPRIME PARERE CONTRARIO PER QUANTO EMERSO IN PREMESSA.

Esperti ambientali: arch. Paolo Donadini
arch. Nicodemo Anòè

Estratto dal verbale della COMMISSIONE EDILIZIA TERR. TERRAFERMA, seduta del 04/02/2013

Per copia-conforme
IL SEGRETARIO



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 72 / 2013

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN DATA 24.02.2012, DALLA SOCIETA' RADIO MESTRE CENTRALE S.A.S AL NUMERO DI PROTOCOLLO PROVINCIALE N. 16904 DEL 24.02.2012 PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO RADIOFONICO PRESSO VIA DELLA PILA N. 11, VENEZIA, CON FREQUENZA PARI A 101.100 MHZ E POTENZA 8000 W.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- ii. la L. 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- iii. il D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
- iv. la L.R n. 29/1993 recante norme per la “Tutela igienico-sanitaria della popolazione dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”;
- v. la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2052 del 03.07.2007 “Inserimento e gestione dati significativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modellistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale”;
- vi. l’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 che reca disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi all’installazione di infrastrutture di impianti radioelettrici tra cui anche quelli radio-trasmittenti, prevedendo che detta autorizzazione sia rilasciata dagli Enti locali;
- vii. l’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;
- viii. l’art. 3 della L.R n. 29/1993 comma 1, che prevede che l’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, siano subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio;
- ix. la legge n. 241/90.

visti

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera n. 230 del 29.12.2010.

vista la richiesta di autorizzazione della società Radio Mestre Centrale s.a.s., con sede legale in via Monte Nero 84, Milano, presentata ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 29/1993 e s.m.i e dell’art. 87 del D.lgs n. 259/2003, ed acquisita agli atti con protocollo n. 16904 del 24.02.2012 per l’installazione di un impianto radiofonico in comune di Venezia, presso via della Pila 11, Marghera Venezia;

Acquisito agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 45284 del 22.05.2012 il parere radioprotezionistico negativo formulato da ARPAV recante prot. 58328 /12/AF del 22.05.2012;

Dato atto che:

- i. questa Provincia con nota protocollo n. 45800 del 23.05.2012 ha comunicato a mezzo telefax e raccomandata A.R. alla società Radio Mestre Centrale s.a.s i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. sulla base del parere radioprotezionistico negativo n. 58328/12/AF formulato da ARPAV;
- ii. la società Radio Mestre Centrale s.a.s. ha inviato, con nota acquisita agli atti con protocollo n. ° 53770 del 14.06.2012 le proprie osservazioni in risposta alla nota della provincia di Venezia n. 45800/2012 chiedendo ad ARPAV di rivedere il parere radioprotezionistico rilevando che:
 - l’impianto è operante da anni come riscontrato da ARPAV durante vari sopralluoghi ed è dotato di autorizzazione Ministeriale;
 - le misure in campo effettuate da ARPAV non hanno mai registrato superamento dei limiti di legge;
 - il parere radioprotezionistico formulato in occasione della richiesta di autorizzazione da parte di altre società per impianti radiofonici presenti nel medesimo sito, è risultato positivo considerando anche il contributo di Radio Mestre Centrale.
- iii. con nota protocollo n. 56227 del 20.06.2012 questa Provincia ha trasmesso ad ARPAV le osservazioni formulate dalla società Radio Mestre Centrale al fine di controdedurle puntualmente;
- iv. con nota protocollo n. 109148 del 07.12.2012 questa provincia ha sollecitato ARPAV all’invio delle controdeduzioni già richieste con nota protocollo n. 56227/2012;
- v. con nota recante protocollo n. 556/13/AF del 03.01.2013 ARPAV ha formulato le proprie controdeduzioni .

Ritenuto di fare proprie le suddette controdeduzioni, che vengono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato, sulla base delle controdeduzioni formulate da ARPAV in risposta alle principali osservazioni presentate dalla società Radio Mestre Centrale s.a.s, che:

- i. l’impianto si è trasferito in via della Pila 11 dopo il 31.12.1996, come da autorizzazione ministeriale del 11.03.1997, ma non ha mai presentato a questa provincia prima del 28.02.2012 domanda di autorizzazione ai sensi della L.R n. 29/93 e del D.lgs. n. 259/2003, pertanto la sua presenza, seppur riscontrata da ARPAV in diversi sopralluoghi, non è mai stata legittimata da questa Amministrazione,
- ii. ARPAV è tenuta ad esprimere un parere in merito agli aspetti radio protezionistici pertanto a tal fine non ha alcuna rilevanza se e da quanto tempo l’impianto sia installato ed operante, né ha alcuna

rilevanza la circostanza che l'impianto sia in possesso di concessione ministeriale per la quale non sono richieste valutazioni in ordine alla tutela sanitaria ed ambientale;

- iii. il fatto che in precedenti controlli di tipo strumentale in presenza dell'impianto in oggetto in attivo non siano stati riscontrati superamenti dei valori stabiliti dalla norma non è in contraddizione con il parere radioprotezionistico negativo emesso da ARPAV in quanto si tratta di misure rappresentative dei valori di campo riscontrabili in particolari posizioni di misura e nelle condizioni di funzionamento degli impianti radio e del fondo elettromagnetico rappresentative del momento della misura. Nello studio relativo alla formulazione del parere radioprotezionistico invece la distribuzione del campo elettromagnetico viene valutata su tutta l'area/volume circostante l'impianto che comprende molte posizioni che non sono mai state oggetto di misura e si tiene conto, a scopo cautelativo, delle condizioni di massima emissione degli impianti, compresi quelli di fondo nella configurazione più aggiornata. Nello specifico la posizione che è risultata critica ai fini del rilascio del parere (terrazzo di copertura dell'hotel Plaza) non è mai stata oggetto in precedenza di interventi di misura;
- iv. il fatto che siano stati rilasciati pareri favorevoli per diversi altri impianti radio FM installati nello stesso sito, non è in contraddizione con il parere contrario riferito all'impianto Radio Mestre Centrale in quanto il parere per tali impianti è stato emesso a seguito di specifiche istanze antecedenti a quella di Radio Mestre Centrale e non presentava alcuna criticità. L'istanza di autorizzazione di Radio Mestre Centrale è stata presentata in data successiva (in particolare il 28.02.2012) e lo studio modellistico effettuato in questo caso ha evidenziato le criticità sulla terrazza di copertura dell'Hotel Plaza in quanto nel lasso di tempo intercorso tra l'emissione del primo parere riferito alle istanze delle altre società, trasmesso con nota ARPAV protocollo n. 109539 del 26.09.2011, e la presentazione dell'istanza da parte di radio Mestre Centrale è intervenuta la riconfigurazione di un vicino impianto di telefonia mobile. Si rileva che il campo elettrico dopo la suddetta riconfigurazione si manteneva comunque a livelli non superiori a 6 V/m se calcolato escludendo il contributo di Radio Mestre Centrale, pertanto i superamenti rilevati sulla terrazza di copertura dell'Hotel Plaza sono dovuti quindi proprio al contributo aggiuntivo di radio Mestre Centrale (che risultava pari a 2V/m).

Ritenuto sulla base delle motivazioni sopra riportate, di non accogliere le osservazioni formulate dalla società Radio Mestre Centrale s.a.s e di confermare quindi il parere radioprotezionistico negativo formulato da ARPAV che evidenzia il superamento del valore di attenzione stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;

determina

1. il diniego dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto radiofonico ubicato in comune di Venezia, via della Pila 11, con frequenza pari a 101.100 MHz e potenza pari a 8000 W di cui all'istanza protocollo n. 16904 del 24.02.2012 in quanto il parere radioprotezionistico formulato da ARPAV evidenzia il superamento del valore di attenzione stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
2. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
3. La presente determina viene trasmessa alla società Radio Mestre Centrale s.a.s , al Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia, al comune di Venezia, alla Regione Veneto – Direzione Prevenzione, al Ministero delle Comunicazioni -Ispettorato Regionale Veneto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione
Avvocatura Civica

P.I. 00339370272

Venezia, 30 gennaio 2013

P.G. 54196-2013
Reg. 43/13
ON/fg

ALLA DIRETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE DELL'URBANISTICA TERRAFERMA
Arch. Luca BARISON
SUA SEDE

OGGETTO: PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO AREA EX DEPOSITO ACTV. (Parere n. 5/2013).

Con riferimento alla nota prot. n. 33982 dell'21/1/2013 circa la possibile adozione/approvazione della Variante al Piano Attuativo e al possibile rilascio dei titoli abilitativi della Dia degli immobili, pur non avendo certezza sugli esiti del provvedimento repressivo in capo alla Regione, si precisa quanto segue.

Innanzitutto appare necessario richiamare la natura vincolata dell'ordinanza di demolizione.

Afferma infatti pacificamente la giurisprudenza che nello schema giuridico delineato dall'art.31 del dpr n. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto per il quale è in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione; il provvedimento di cui all'art.31 deve allora ritenersi sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, non necessitando di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. (Tar Veneto sez.II 10/10/2012 n.1255); pertanto, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativi, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia. (Cons Stato sez.IV 6/3/2012 n. 1260).

Palazzo Valmarana
San Marco n. 4091
30124 — VENEZIA

tel. 041 2748425
fax 041 2748500

e-mail avvocaturacivica@comune.venezia.it

Si ritiene che detta natura vincolata sia propria anche dell'ordine di demolizione del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 l.r.n.29/93, considerata la medesima natura sanzionatoria.

Quanto alla rilevanza dell'opera abusiva con riferimento alla approvazione della Variante al Piano Attuativo che prevede una riorganizzazione delle volumetrie con altezze massime degli immobili fino a 80 ml, si è reperito in giurisprudenza un unico precedente di riferimento.

Si afferma che ai fini della volumetria residua disponibile di un lotto parzialmente edificato occorre considerare tutte le costruzioni che insistono nell'area. Tra tali costruzioni vanno inserite anche quelle abusive purchè oggetto di domanda di condono e, dunque, almeno fino alla definizione di tale domanda in senso negativo, non sanzionabili con la demolizione; anche tali manufatti concorrono a determinare una saturazione dell'area, né sembra ragionevole escludere dalla volumetria assentibile quella già sfruttata, sia pure per mezzo di opere abusive successivamente condonate. (Tar Napoli Campania sez.VII 19/5/2010 n.7042).

Ne emerge che l'opera abusiva in quanto demolibile, non incide né rileva sul territorio in quanto "*tamquam non esset*", a meno che non sia in corso una procedura di condono per cui l'opera è successivamente condonata.

Pertanto, nel caso di specie, essendo l'opera abusiva e non condonata per cui è già astrattamente demolibile, stante il diniego della Provincia all'installazione dell'impianto a cui deve necessariamente seguire l'ordine di demolizione regionale come atto vincolato, non solo è possibile adottare e approvare la Variante al Piano Attuativo ma anche rilasciare i titoli abilitativi edilizi conseguenti, e tutto ciò indipendentemente dalla effettiva esecuzione dell'ordine di demolizione.

Avv. Giulio Gidoni



Avv. Nicoletta Ongaro





PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Pastore ☎0412501229
Resp. Istruttoria: Dott.ssa Stefania Donà ☎0412501267

Provincia di Venezia
Protocollo 0077126
Venezia, del 05/09/2013
Prot. Cla.: XII-3

Classificazione: XII-3

Oggetto: Autorizzazione per l'installazione di un impianto radiofonico in comune di Venezia presso via della Pila 11 con frequenza di trasmissione pari a 101.100 MHz e potenza pari a 4000 W richiesta dalla società Radio Mestre Centrale ai sensi dell'art. 87 del D.lgs n. 259/2003 e dell'art. 3 della L.R. n. 29/1993
Trasmissione autorizzazione n. 76465 del 03.09.2013.

Alla Direzione Sportello Unico Edilizia
del COMUNE DI VENEZIA
Viale Ancona, 59
Complesso ex Carbonifera
30173 Mestre VENEZIA

PEC: protocollo@pec.comune.venezia.it

Alla Direzione regionale per la Prevenzione
Regione del Veneto
Dorsoduro 3493
30121 Venezia VE

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

All' ARPAV
Dipartimento provinciale di Venezia
Via Lissa, 6
30174 Venezia Mestre VE

PEC: dapve@pec.arpav.it

Al Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Veneto
Via Torino, 88
30171 Venezia Mestre VE

PEC: com.ispvnt@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Con la presente si trasmette la determina protocollo n. 76465 del 03.09.2013 con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente ha rilasciato l'autorizzazione richiesta dalla società Radio Mestre Centrale s.a.s, per l'installazione di un impianto radiofonico in comune di Venezia , via della Pila 11, con frequenza pari a 101.100 MHz e potenza pari a 4000 W al trasmettitore.

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico

-dott.ssa Anna Maria Pastore-

ALLEGATO

Dati tecnici impiegati nella valutazione radio protezionistica di cui alla nota ARPAV n. 70655/13/AF.

<i>Dati dell'impianto</i>	
<i>Nome Commerciale</i>	Radio Mestre Centrale
<i>Gestore</i>	Radio Mestre Centrale s.a.s.
<i>Indirizzo impianto</i>	Via della Pila 11 Marghera Venezia
<i>Ubicazione</i>	Traliccio su edificio
<i>Tipologia</i>	Impianto radiofonico FM
<i>Potenza complessiva</i>	4000 W al trasmettitore, 3177 al connettore
<i>Frequenza</i>	101.100 MHz
<i>Coordinata x (gauss-Boaga in fuso ovest)</i>	1753207.68
<i>Coordinata y (gauss Boaga in fuso ovest)</i>	5041223.31
<i>Quota del suolo (nel punto di installazione dell'impianto)</i>	2.9 m s.l.m.
<i>Altezza del centro elettrico</i>	76.7 m

Dati geometrici ed elettrici del sistema radiante							
Dipolo elementare	Ripartizione della potenza	Abbassamento rispetto all'orizzonte	Direzione di massimo irraggiamento	Coordinate cartesiane (m) ¹			Polarizzazione
				z	x	y	
Kathrein K 763715	25%	0°	340°/N	+3,6	0	0	verticale
Kathrein K 763715	25%	0°	340°/N	+1,2	0	0	verticale
Kathrein K 763715	25%	0°	340°/N	-1,2	0	0	verticale
Kathrein K 763715	25%	0°	340°/N	-3,6	0	0	verticale

¹ Coordinate rispetto al sistema di riferimento cartesiano con origine nel centro elettrico del sistema radiante



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 2698 / 2013

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' RADIO MESTRE CENTRALE S.A.S PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO RADIOFONICO UBICATO IN VIA DELLA PILA, 11 COMUNE DI VENEZIA CON FREQUENZA PARI A 101.100 E POTENZA AL TRASMETTITORE PARI 4000 W.

Il dirigente

Visti

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali, approvato con delibera n. 230 del 29.12.2010;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

visti:

- i. il D.Lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- ii. la L. 22 febbraio 2001, n° 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- iii. il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- iv. l'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 che reca disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture di impianti radioelettrici tra cui anche quelli radio-trasmittenti, prevedendo che detta autorizzazione sia rilasciata dagli Enti locali;
- v. l'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;
- vi. la L.R n. 29/1993 recante norme per la "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni";
- vii. la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2052 del 03.07.2007 "Inserimento e gestione dati significativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modellistica per la comunicazione di

detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale”;

- viii. visto l'art. 3 della L.R. n. 29/1993 comma 1, che prevede che l'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, siano subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio;

premesso che in data 25.06.2013 si è svolta presso il comune di Venezia la conferenza dei servizi avente ad oggetto la potenza concedibile alla società Radio Mestre Centrale s.a.s. per l'ottenimento dell'autorizzazione provinciale relativa all'installazione di un impianto radiofonico presso via della Pila 11, Marghera e contestualmente garantire all'amministrazione comunale di Venezia la possibilità di edificare fino all'altezza prevista dal piano di recupero urbanistico relativo al sito ex deposito ACTV in via Torino;

vista la richiesta di autorizzazione della società Radio Mestre Centrale s.a.s., presentata a seguito degli accordi intercorsi nella conferenza dei Servizi del 25.06.2013, in data 26.06.2013 ed acquisita agli atti di questa amministrazione con protocollo n. 58090 del 26.06.2013, per l'installazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 29/1993 e s.m.i. e dell'art. 87 del D.lgs n. 259/2003, di un impianto radiofonico in comune di Venezia, via della Pila, 11, con frequenza pari a 101.100 MHz e potenza pari a 4000 W al trasmettitore;

dato atto che:

- i. con nota protocollo n. 58790 del 28.06.2013 è stata effettuata la richiesta di comunicazioni antimafia alla prefettura di Venezia ai sensi degli artt. 87 e ss. del Decreto Legislativo 6 sett. 2011, n. 159.
- ii. il responsabile del procedimento con nota prot n. 59815 del 02.07.2013 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 87 del D.lgs n. 259/2003 alla società Radio Mestre Centrale s.a.s;

acquisiti:

- i. il verbale della conferenza dei servizi n. 346404/2013 tenutasi in data 25.06.2013, trasmesso dal comune di Venezia in data 06.08.2013, ed acquisito agli atti di questa amministrazione con protocollo n. 75191 del 28.08.2013 attestante l'accordo raggiunto tra i diversi soggetti partecipanti di concedere a radio Mestre Centrale s.a.s. una potenza pari a 4000 W considerando nella formulazione del parere radioprotezionistico a carico di A.R.P.A.V. gli edifici esistenti e quelli di prossima realizzazione, con autorizzazione edilizia già acquisita e non considerando il piano di iniziativa pubblica RTS n. 2 comparto B privo di richieste di attuazione;
- ii. con protocollo n 70008 del 05.08.2013 la comunicazione antimafia della prefettura di Venezia recante protocollo n. 60139/AMGAB del 24.07.2013;

preso atto che il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia ha espletato l'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. R. n. 29/93 e s.m.i. trasmettendo, con nota acquisita agli atti di questa Provincia con protocollo n. 59540 del 01.07.2013, il parere radioprotezionistico favorevole con prescrizioni all'autorizzazione dell'impianto per radiocomunicazioni all'indirizzo citato in oggetto;

considerato che l'impianto in parola, sulla base del modello previsionale elaborato da ARPAV richiamato nella nota protocollo n. 59540 del 01.07.2013, è compatibile con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, e che il comune di Venezia si è espresso positivamente per gli aspetti di competenza nell'ambito della conferenza dei Servizi del 25.06.2013;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale n. 29/93 e dell'art. 87 del D.lgs n. 259/2003, la società Radio Mestre Centrale s.a.s, con sede legale in Via Monte Nero 84, Venezia, all'installazione di un impianto radiofonico presso via della Pila 11 Venezia, con frequenza pari a 101.100 MHz e potenza al trasmettitore pari a 4000 W aventi le caratteristiche riportate nell'allegato A che fa parte integrante della presente determinazione.
2. di formulare le seguenti prescrizioni:

- a) La posizione, l'orientamento e le caratteristiche tecniche dei sistemi radianti non devono essere modificati rispetto a quanto riportato nel progetto presentato dal gestore in fase di richiesta di autorizzazione, in particolare la potenza al trasmettitore non deve superare i 4000 W;
 - b) il titolare o il legale rappresentante dell'impianto ha l'obbligo di comunicare, in via preventiva al competente Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia e alla Provincia di Venezia, ogni variazione rispetto agli elementi istruttori pertinenti il presente provvedimento;
 - c) l'accesso alla parte non coperta del terrazzo su cui sono installate le antenne deve essere materialmente impedito alle persone mediante barriere fisiche; nei punti di accesso alla suddetta porzione di terrazzo deve essere affissa segnaletica di divieto d'accesso e di avvertimento relativo al rischio di esposizione a campi elettromagnetici;
 - d) in caso di accesso alla porzione di terrazza sopra specificata e/o alle coperture soprastanti, da parte di personale non professionalmente esposto ai campi elettromagnetici, tutti gli impianti radiofonici e telefonici installati devono essere preventivamente spenti; gli impianti devono essere così mantenuti per tutto il tempo di permanenza del suddetto personale.
3. La presente determina potrà essere sospesa, modificata e anche revocata in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 29/93.
 4. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
 5. La presente determina viene trasmessa alla società Radio Mestre Centrale., al Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia, al comune di Venezia, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Veneto – Direzione Prevenzione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA- 25/06/2013

Conferenza di servizi ai sensi art. 14 Legge n. 241/90 ss.mm.ii. (Art. 49 LG 122/2010)

ai sensi art. 14 L. 141/90 e ss. mm. ii. (art. 49 LG. 122/2010)

Per definizione potenza concedibile alla Società Ricorrente per ottenimento autorizzazione provinciale

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 25/06/2013

- Premesso che con Ordinanza Regionale n. 18 del 19.02.2013 (trasmessa con nota Prot. Gen. N. 90898 del 28.02.2013), il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Legge Regionale n. 29 del 09.07.1993, ha disposto nei confronti di Radio Mestre Centrale s.a.s. di Vindigni Salvatore & C., l'ordine di provvedere alla rimozione, entro 30 gg. dalla notifica del medesimo provvedimento, dell'impianto radiofonico Radio Mestre Centrale operante nella frequenza di 101.100 MHZ, installato nel Comune di Venezia in località Marghera, Via Della Pila n. 11, a seguito del diniego della Provincia di Venezia assunto con Determinazione Dirigenziale n. 72/2013;
- Considerato che l'Ordinanza indicata in oggetto è stata notificata alla predetta Società, al rappresentante legale pro tempore in data 13.03.2013 e che pertanto il termine finale di adempimento spontaneo dell'ordine di demolizione va individuato nel giorno 14.04.2013;
- Visto il ricorso N. 402/2013 in data 10.04.2013 promosso da Radio Mestre Centrale s.a.s. avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto contro la Provincia di Venezia, Regione Veneto, Comune di Venezia ed ARPAV in ordine al provvedimento Regionale di rimozione dell'impianto radiofonico "Radio Mestre Centrale s.a.s" con istanza cautelare;
- Visto l'esito della udienza cautelare 08.05.2013 avanti il TAR Veneto, con cui i legali dei ricorrenti da un lato e i legali delle parti resistenti dall'altro sono addivenuti ad un accordo del seguente tenore: *"parte si impegna a presentare celermente istanza nuova di autorizzazione al Presidente della Provincia di Venezia per una potenza inferiore a quella attuale, ma comunque idonea a consentirle trasmissioni radio, mantenendo l'attuale bacino di utenza. I procuratori delle parti resistenti per quanto di competenza si impegnano a esaminare con celerità la nuova domanda senza, nelle more dell'emissione del provvedimento autorizzativo finale, portare ad esecuzione i provvedimenti impugnati; il tutto entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla data odierna"*.

Visto l'interesse della scrivente Amministrazione Comunale di valutare la progettazione in un incontro tecnico operativo tra uffici stante anche la complessità dell'intervento previsto;

Visti:

- l'art. 9, L. 241/90 cit.: *"Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"*;
- l'art. 14 comma 1, L. 241/90 cit.: *"Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi"*;
- l'art. 14-ter commi 01 e 1, L. 241/90 cit.: *"La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti"*;
- l'art. 14-ter comma 2, L. 241/90 cit.: *"La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima"*;
- l'art. 14-ter comma 8, L. 241/90 cit.: *"In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento"*;
- l'art. 4, comma 4, del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440: *"La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma (soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto), presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare"*;
- l'art. 59 lg. 122/2010 comma e) *"il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e*

AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.”;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PRENDE ATTO
che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:

**RADIO MESTRE CENTRALE S.A.S di Vindigni Salvatore & C.
nella persona del legale rappresentante pro - tempore**

Regione Veneto – Direzione Prevenzione

Provincia di Venezia – Servizio Politiche Ambientali

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO**

Responsabile di Settore Bragantini Lorenzo
Dott. Sandro Marchiori
Dott. Vittorio Benvenuti

ARPAV Unità Operativa Agenti Fisici

Dott. Sepulcri Daniele

**Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di Energia**

Dott.ssa Anna Bressan

**Direzione Sportello Unico Edilizia
Settore Edilizia di iniziativa privata e agibilità terraferma**

Arch. Emanuele Paolo Ferronato

**Direzione Sviluppo del Territorio
Settore Urbanistica Terraferma**

Arch. Luca Barison

Comando di Polizia Municipale

Dott. Luciano Marini

Direzione Avvocatura Civica

Avv. Nicoletta Ongaro

I presenti alla Conferenza dei Servizi sono:

- **Dott. G. Vindigni - Radio Mestre Centrale**
 - **Dott.ssa A.Maria Pastore Dott.ssa Stefania Donà - Provincia di Venezia**
 - **Dott. Marchiori e Dott. Benvenuti - Min. dello Sviluppo Economico dip. Per le comunicazioni**
 - **Dott. Sepulcri - ARPAV**
 - **Anna Bressan – Direzione Ambiente – Tutela dell'aria e delle fonti di energia**
 - **Arch. Emanuele Paolo Ferronato – Settore Edilizia di iniziativa privata e agibilità terraferma**
 - **Dott. Luca Barison – Settore Urbanistica terraferma**
 - **Gino Bonin – Polizia Municipale**
 - **Avv. Nicoletta Ongaro – Avvocatura Civica**
 - **Dott.ssa Elisabetta Piccin - Dirigente Settore Affari Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo del territorio, Autorizzazioni all'esercizio socio sanitario**
 - **Gilberto Peschiutta - Responsabile del Servizio Controllo del territorio terraferma**
-

Il giorno 25/06/2013 alle ore 9.30 il Dirigente **Dott.ssa Elisabetta Piccin** verificata la presenza degli invitati e della committenza dichiara aperta la Conferenza di Servizi.

PICCIN – Espone un breve riassunto delle varie fasi che hanno preceduto la convocazione della Conferenza. Fa presente che l'indizione della medesima segue un ricorso della Ditta Radio Mestre Centrale contro il provvedimento della Regione e gli atti successivi adottati dal Comune, con cui la Regione ordinava la rimozione coattiva dell'antenna e designava il Comune come soggetto attuatore. Quindi sulla base di questo provvedimento era stata individuata la data per dare esecuzione al provvedimento regionale e poi è intervenuto il ricorso. Nell'udienza cautelare dell'8 maggio le parti si erano accordate per individuare una possibile soluzione transattiva che era quella di verificare se nel termine di 120 giorni dall'udienza, quindi i 120 giorni decorrono dalla data appunto dell'8 maggio, era possibile trovare una indicazione di potenza che fosse soddisfacente per la radio e la tutela degli Enti preposti quindi di Arpav, della Regione e del Ministero. L'indicazione che emerge dal verbale di udienza è volta a far presentare a Radio Mestre Centrale una nuova richiesta di autorizzazione alla Provincia per una potenza compatibile con la situazione edilizia esistente nell'area. Quindi adesso a seguito del verbale di udienza si indice conferenza di servizi per un confronto tra le parti per individuare una soluzione che contemperi gli interessi di tutti stabilendo una eventuale potenza concedibile alla Società per arrivare all'autorizzazione Provinciale. Il tutto deve avvenire entro 120 dall'8 maggio 2013.

BARISON – interviene per inquadrare le problematiche relative alla presenza dell'antenna radiofonica in questione, emerse in sede di conferenza di servizi per l'approvazione della Variante al progetto già assentito dal Consiglio Comunale, per l'area dell'Ex Deposito ACTV. Ricorda che tale Variante è stata richiesta dagli attuali proprietari dell'area, che hanno acquisito il compendio immobiliare da PMV, con un progetto di Piano Attuativo che prevede 4 edifici a torre con altezze fino a 75 metri lineari. Fa presente che l'ufficio urbanistica sta concludendo la controdeduzione alle 16 osservazioni che sono pervenute e solo dopo il ricevimento del parere da parte della Commissione VAS Regionale e l'espressione da parte della Municipalità di Mestre Centro, il provvedimento potrà essere sottoposto all'attenzione della Giunta Comunale per l'approvazione. Solo successivamente potrà essere stipulata la convenzione urbanistica tra il Comune e i lottizzanti, i quali potranno presentare specifiche D.I.A. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli immobili. Con la presentazione della D.I.A. relativa al fabbricato a torre si porrebbe il problema per l'ufficio dell'Edilizia nell'assentire la richiesta, in quanto i pareri resi in conferenza di Servizi dagli enti competenti, evidenziano le limitazioni edificatorie indotte comunque dalla presenza dell'antenna radio non autorizzata. Fa pertanto presente la necessità di individuare una soluzione tale da non comportare una limitazione delle previsioni previste dalla Variante al progetto già legittimato, in quanto verrebbero a generarsi dei possibili contenziosi anche nei confronti della stessa PMV che ha alienato l'area con la previsione di fabbricati di pari altezza.

Dott. VINDIGNI – entra ore 10.00

PICCIN – illustra nuovamente all'entrata della Committenza, lo scopo della Conferenza di Servizi: "siamo riuniti a seguito del Ricorso al TAR e l'udienza tra le parti, si individuava la possibilità di trovare tra le parti una potenza che soddisfacesse sia gli interessi della Vostra Radio che gli interessi collettivi al rispetto delle emissioni tollerabili. L'oggetto di questo incontro è su questo, ossia qual è la potenza concedibile che soddisfi gli interessi. Ora avete una potenza di 8KW, qual è la soglia minima?

Dott. VINDIGNI – la soglia è sui 5 KW, 4/5KW

PICCIN – Chiede che sia Arpav a esprimersi sul punto in considerazione del precedente parere negativo reso dall'Arpav e il conseguente diniego del provvedimento della Provincia. Dà la parola alla Provincia e ad Arpav che spieghino la soglia su cui ci si possa accordare. Fa presente che il provvedimento Regionale che il Comune doveva portare ad esecuzione in questo momento è sospeso perché è stato concesso il termine di 120 giorni decorrente dall'8 maggio 2013, decorso il quale se non si dovesse trovare accordo, ciascuna delle parti andrà avanti con i propri atti.

ARPAV – SEPULCRI – Afferma che vi è una novità e precisamente notizia i partecipanti alla Conferenza che uno degli impianti che sono vicini all'Hotel Plaza ha avuto una richiesta di riconfigurazione e questa riconfigurazione migliorerà la situazione complessiva. In tal modo Arpav potrà dare un parere favorevole per 4 Kw . Sottolinea la necessità che la domanda venga presentata in tempi brevi.

Dott. VINDIGNI – Fa una digressione su una bozza di nuovo regolamento all'esame del Governo.

SEPULCRI – Interviene sottolineando che la bozza di cui si sta trattando non cambia molto la questione, perché i fattori di riduzione vengono dati per le nuove installazioni.

Dott. VINDIGNI- Manifesta l'interesse a presentare a giorni la nuova domanda.

PICCIN – Sottolinea che in base al verbale di udienza cautelare avanti il Tar Veneto il tutto deve avvenire entro 120 giorni dall'otto maggio e che ci si deve confrontare sulle norme vigenti e non su bozze di regolamenti. Chiede che disponibilità ci sia a trovare un accordo tra la ditta e ARPAV per l'autorizzazione a 4 kw, fermo restando che nel caso in cui vi siano aperture derivanti dall'entrata in vigore il nuovo regolamento, potranno essere riviste le autorizzazioni.

SEPULCRI Afferma che è stata presentata la bozza al Ministero ma questa bozza ai gestori non piaceva per niente perché troppo restrittiva.

FERRONATO – Ribadisce la necessità di rimanere sulla normativa attuale.

Dott. VINDIGNI – Si impegna a proporre l'autorizzazione sino a 4 KW.

SEPULCRI – Fa presente che non può dare in questa sede certezza della definizione positiva della domanda.

PICCIN – chiede se gli altri impianti sono regolari?

Dott. VINDIGNI – Si

SEPULCRI – chiede se da parte del Ministero Ci potrebbero essere problemi per passare da 8 a 4 KW?

MARCHIORI/BENVENUTI – dice che non basta una piccola comunicazione di riduzione di potenza

PASTORE – Chiede che contemporaneamente venga presentata domanda alla Provincia perché il termine decorre dalla presentazione in Provincia e poi all'Arpav

PICCIN – Riepiloga sulla necessità di presentare autorizzazione alla Provincia per 4KW e contestualmente all'ARPAV .

PICCIN – Chiede se ci sono altre criticità da trattare in questa sede?


BARISON – Fa presente che l'Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza dell'esistenza dell'antenna radio solo in data 28/07/2011, a seguito della trasmissione da parte dell'ARPAV del verbale di accertamento di violazione amministrativa datato 12/05/2011, successivamente quindi alla data in cui con delibera di C.C. n. 78 del 13/07/2009, è stato approvato un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "R.T.S. n. 2 - Comparto B", con la previsione di un edificio a torre di 70 ml, in un ambito tra Via della Pila e Via dell'Elettricità a Marghera, in prossimità dell'edificio ove è collocata l'antenna in questione. Per tale ambito oggi non vi è ad oggi alcuna richiesta presentata per l'attuazione delle previsioni urbanistiche approvate dal C.C., ma non è scontato che l'attuazione del Piano potrebbe essere già pregiudicata dalla presenza di altri impianti radiofonici installati nel medesimo fabbricato sul quale è installata l'antenna in questione, autorizzati precedentemente all'approvazione del Piano stesso.

SEPULCRI – Quindi sarebbe bene che venisse messo a verbale.

PICCIN – Ok quindi la situazione dei 4 KW a radio Mestre Centrale non pregiudicherà la situazione del piano attuativo perché questa esistente è già condizionata dalla presenza di altre 14 antenne autorizzate precedentemente al piano medesimo

La Conferenza di Servizi si chiude alle ore 11.00


Il dirigente responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Elisabetta Piccin



Il Responsabile del Servizio Controllo del Territorio Terraferma
Geom. Gilberto Peschiutta



Segreteria della Conferenza dei Servizi:





MUNICIPALITA'
MESTRE - CARPENEDO

Deliberazione n. 15

OGGETTO: *Parere su adozione e controdeduzioni alle osservazioni relative alla "Variante al Programma di Recupero Urbano per l'area dell'ex deposito A.C.T.V. e al Piano Particolareggiato per Attrezzature Economiche Varie e Verde Pubblico, in via Torino a Mestre"*

Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio della Municipalità

Seduta del 14 ottobre 2013

Consigliere/i	Presenti	Assenti	Consigliere/i	Presenti	Assenti
Bergantin Davide	X		Millino Giacomo	X	
Boato Giorgio	X		Muresu Emmanuele	X	
Brunello Riccardo	X		Pasqualetto Raffaele	X	
Buiatti Lorenzo	X		Penzo Pier Paolo	X	
Canniello Alvisè	X		Peretti Patrizia		X
Cassaro Graziano	X		Puppini Chiara	X	
Conte Vincenzo	X		Riccò Massimo	X	
Costacurta Edda		X	Sannicolò Simona	X	
Di Lella Monica	X		Trotta Bianca	X	
Fortuna Monica	X		Venturini Massimo		X
Gallo Cono	X		Visentin Lorenzo	X	
Grieco Federico		X	Zennaro Luciano	X	
Marra Antonino		X	Zoffi Federico	X	
Marzi Alberto	X		Zorzetto Ugo	X	
Meneghetti Diego	X				
			Totale	24	5

Presiede il Vice Presidente

Graziano Cassaro

Partecipa il Segretario

Alfonso dott. Volpe

OGGETTO: *Parere su adozione e controdeduzioni alle osservazioni relative alla "Variante al Programma di Recupero Urbano per l'area dell'ex deposito A.C.T.V. e al Piano Particolareggiato per Attrezzature Economiche Varie e Verde Pubblico, in via Torino a Mestre"*

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'

Su proposta del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 avente per oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo;

Vista la nota Prot. n. 395279 del 12.09.2013 con la quale il Direttore dello Sviluppo del Territorio ha chiesto il parere di competenza del Consiglio di Municipalità sull'adozione e sulle proposte di controdeduzione relative al provvedimento in oggetto citato;

Valutata positivamente la redistribuzione degli spazi, sia nella progettazione degli immobili che dei parcheggi, conseguente all'espressa rinuncia da parte del proponente alla realizzazione di una superficie lorda di pavimento di 14.900 mq destinata alla residenza;

Ritenute, peraltro, condivisibili le preoccupazioni manifestate da alcuni residenti della zona in merito:

- al traffico che interesserà la viabilità del Piano con particolare riferimento all'ultimo tratto che sfocia su via Ca' Marcello;
- alle modalità di gestione dei parcheggi (ivi comprese le agevolazioni tariffarie, orari di accesso, ecc.);
- alla necessità di superare (anche mediante l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici) le situazioni di degrado in cui la zona attualmente versa, specie per la costante frequentazione da parte di soggetti senza fissa dimora;

Atteso che la Commissione 5^a, nella seduta del 26.9.2013, ha chiesto la discussione in Consiglio di Municipalità;

Attesi la discussione e l'esito del dibattito;

Ritenuto di esprimere parere favorevole, con alcune osservazioni, sull'adozione e sulle proposte di controdeduzione relative alla *"Variante al Programma di Recupero Urbano per l'area dell'ex deposito A.C.T.V. e al Piano Particolareggiato per Attrezzature Economiche Varie e Verde Pubblico, in via Torino a Mestre"*;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Municipalità di Mestre Carpenedo ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento comunale delle Municipalità;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l'assistenza degli/delle Scrutatori Muresu, Zoffi e Buiatti ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i presenti: n. 24

Votanti: n. 20

Favorevoli: n. 15

Contrari: n. 5 (Canniello, Di Lella, Gallo, Zoffi e Meneghetti)

Astenuti: n. 4 (Brunello,

Pasqualetto, Penzo e Buiatti)

Non votanti: n. //

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole sull'adozione e sulle proposte di controdeduzione relative alla *"Variante al Programma di Recupero Urbano per l'area dell'ex deposito A.C.T.V. e al Piano Particolareggiato per Attrezzature Economiche Varie e Verde Pubblico, in via Torino a Mestre"*:

AUSPICANDO

che la parte attuatrice riesca a trovare un accordo con i proprietari della BRU n.9 ai fini dell'acquisizione dell'area su cui realizzare –con autorizzazione separata ma contemporanea all'attuazione dell'intervento in esame– una nuova rotatoria su via Ca' Marcello (di cui all'osservazione. n.2) volta a migliorare la viabilità a sud dell'ambito d'intervento;


CHIEDENDO

- che la gestione dell'area destinata a parcheggio (oggetto di successivo accordo tra parte attuatrice e Amministrazione Comunale e/o Società A.V.M.) avvenga con regole e criteri analoghi alle altre zone di parcheggio a pagamento esistenti in città;

- che la parte attuatrice, di concerto con l'Amministrazione Comunale, realizzi e ceda al Comune l'infrastruttura e la posa di telecamere nell'area oggetto di intervento, ampliando la videosorveglianza cittadina e collegandola alla Centrale Operativa della Polizia Municipale;

PROPONENDO

all'Amministrazione Comunale di valutare l'opportunità di realizzare un percorso pedonale lato Rampa Cavalcavia così come evidenziato nell'all. n.1.



LEGENDA

- Perimetro dell'area di intervento
- Aree fuori ambito oggetto di modifica realizzata dalla parte attuatrice
- Sagoma limite degli edifici
- Edifici di nuova edificazione

SPECIE ARBOREE

- Acer campestre
- Malus Baccata Street Parade

PAVIMENTAZIONI E MATERIALI PRESENTI

- Aiola verde stradale
- Area verde esterna all'area di intervento
- Pavimentazione in porfido a lastre
- Pavimentazione esistente in sassi di fiume
- Canale di raccolta acque in pietra d'istria
- Pavimentazione in porfido a cubetti
- Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo
- Pavimentazione in asfalto stampato
- Pavimentazione in sassi di fiume
- Panchina
- Aiola verde in erba
- Pavimentazione in asfalto
- Linee segnaletica stradale
- Segnaletica pedotattile per ipovedenti (arresto)
- Segnaletica pedotattile per ipovedenti (direzione)
- Piazza
- Pista ciclopedonale
- Idranti soprasuolo

CAPISALDI

Caposaldo di misurazione quota 0.00 m
posta su via Ca' Marcello

COMUNE DI VENEZIA
Provincia di VENEZIA

ORIGINALE

Lucia
il Dirigente di Area
Arch. Luca Barison

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:
ARCH. LUCA BARISON

COLLABORATORI:
ARCH. SARA ZEBERLA LUNARE
ARCH. BARBARA MASO
ARCH. ANTONIO MARIANO
ARCH. ANDREA CASSELLA

PROGETTISTA:
ING. ANDREA BERRO

COLLABORATORI:
ARCH. ALESSANDRO FUGAZZA
ARCH. LUDOVICO

PROGETTAZIONE:
 Studio Berro s.r.l.
Consiglio di Amministrazione: Ing. Andrea Berro
Via Roma, 1222 - 30100 Treviso (TV)
P.IVA 01548420265 - Tel. 0422/398379

VARIANTE DI INIZIATIVA PUBBLICA AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO
"EX DEPOSITO ACTV" E PIANO PARTICOLAREGGIATO PER ATTREZZATURE
ECONOMICHE E VERDE PUBBLICO IN VIA TORINO A MESTRE (VE)

REDAZIONE:
ING. ANDREA BERRO

CONTENUTO TAVOLA

Planimetria generale stato di progetto

Scale: 1:500

Nome file: Inv_15_Planimetria stato di progetto.qxd (mg)



OGGETTO: Variante al Programma di Recupero Urbano per l'area dell'ex deposito A.C.T.V. e al Piano Particolareggiato per Attrezzature Economiche Varie e Verde pubblico, in via Torino a Mestre. - Controdeduzione alle osservazioni - APPROVAZIONE.

Direzione Sviluppo del Territorio

Direttore
Arch. Oscar Girotto

Dirigente del Settore Urbanistica
Terraferma
Arch. Luca Barison

Responsabile del Servizio
Gestione Urbanistica Terraferma
Arch. Roberta Albanese

**CONTRODEDUZIONE AL PARERE DELLA MUNICIPALITÀ
MESTRE - CARPENEDO**

La Municipalità di Mestre - Carpenedo nella seduta del 14 Ottobre 2013, con deliberazione n. 15, relativamente al provvedimento in oggetto, ha espresso **parere favorevole** nei seguenti termini:

AUSPICANDO

che la Parte Attuatrice riesca a trovare un accordo con i proprietari della BRU n.9 ai fini dell'acquisizione dell'area su cui realizzare -con autorizzazione separata ma contemporanea all'attuazione dell'intervento in esame- una nuova rotatoria su via Ca' Marcello (di cui all'osservazione n.2) volta a migliorare la viabilità a sud dell'ambito d'intervento;

CHIEDENDO

-che la gestione dell'area destinata a parcheggio (oggetto di successivo accordo tra parte attuatrice e Amministrazione Comunale e/o Società A.V.M.) avvenga con regole e criteri analoghi alle altre zone di parcheggio a pagamento esistenti in città;

-che la parte attuatrice, di concerto con l'Amministrazione Comunale, realizzi e ceda al Comune l'infrastruttura e la posa di telecamere nell'area oggetto di intervento, ampliando la videosorveglianza cittadina e collegandola alla Centrale Operativa della Polizia Municipale;

PROPONENDO

all'Amministrazione Comunale di valutare l'opportunità di realizzare un percorso pedonale lato Rampa Cavalcavia così come evidenziato nell'all. n.1. ”.

In riferimento all'auspicio che la Parte Attuatrice riesca a trovare un accordo con i proprietari della BRU n. 9, ai fini dell'acquisizione dell'area su cui realizzare una rotatoria su via Ca' Marcello volta a migliorare l'assetto viario, si specifica che essendo il contenuto della presente richiesta avanzata dalla stessa Parte Attuatrice, attraverso l'osservazione n. 2, si esprime parere favorevole, prevedendo l'integrazione dell'elaborato n. 37 "Norme Tecniche di Attuazione" all'articolo 5 "Caratteristiche e prescrizioni per le singole U.M.I.", nei seguenti termini:

U.M.I. n. 2: dopo l'alea "viabilità in cessione mq. 4.721,50", inserire il seguente periodo:

"In sostituzione della nuova viabilità prevista su via Cà Marcello, la ditta lottizzante potrà proporre una soluzione alternativa, mediante la previsione di una nuova rotatoria nell'ambito est della BRU n. 9, previa acquisizione delle aree

Viale Ancona 63
30170 Mestre (Ve)

Tel. 041 274.9191
Fax 041 274.9149





stesse e mediante la preventiva autorizzazione separata da concordarsi con il Comune.”

U.M.I. n. 3: al termine del quarto alinea, inserire il seguente periodo:

“Qualora la ditta lottizzante acquisisca la proprietà di parte degli immobili ricadenti all’interno della BRU n. 9, potrà presentare istanza a realizzare la sala prove musicali all’interno di un immobile attualmente esistente, in alternativa alla localizzazione prevista in progetto dalla presente variante al P.U.A., previa definizione con il Comune del procedimento autorizzatorio.”

In riferimento alla richiesta che la gestione dell’area destinata a parcheggio avvenga con regole e criteri analoghi alle altre zone di parcheggio a pagamento esistenti in città, si specifica che le modalità di gestione dell’area a parcheggio saranno concordate tra la Parte Attuatrice e gli uffici comunali competenti/Società A.V.M., secondo le modalità di cui al comma 3 art. 13 dello Schema di Convenzione, modificato a seguito del recepimento della controdeduzione all’osservazione n. 16.

In riferimento alla richiesta che la Parte Attuatrice realizzi e ceda al Comune l’infrastruttura di videosorveglianza cittadina si esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta:

- **integrando l’art. 6 dell’Elaborato n. 37 “Norme Tecniche d’Attuazione”**, inserendo dopo le parole “...Tale accordo dovrà essere prodotto in sede di rilascio del Permesso di Costruire/presentazione della D.I.A. della struttura Commerciale ricadente all’interno dell’U.M.I. n. 1”, il seguente periodo:

“.. Le aree pubbliche dovranno essere attrezzate con un impianto di videosorveglianza a totale cura e spese della Parte Attuatrice. L’impianto inoltre dovrà essere collegato alla Centrale Operativa della Polizia Municipale e dovrà essere ceduto all’Amministrazione Comunale.”

- **integrando l’art. 4 dell’Elaborato n. 40 “Schema di Convenzione” aggiungendo dopo il punto “– rete gas metano” il seguente periodo:**

“... - impianto di videosorveglianza degli spazi pubblici;”

Per quanto riguarda la proposta presentata all’Amministrazione Comunale di valutare la realizzazione di un percorso pedonale, così come riportato nell’elaborato grafico allegato alla deliberazione della Municipalità, l’ufficio istruttore provvederà ad inoltre tale proposta alla Direzione Lavori Pubblici, per le verifiche di competenza.

Il Dirigente
del Settore dell’Urbanistica Terraferma
Arch. Luca Barison

